



# Sistemi di formazione degli avvocati nell'UE

## Polonia

Informazioni fornite dal *Krajowa Izba Radców Prawnych* (Consiglio nazionale dei consulenti legali)

### DESCRIZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI in Polonia

#### 1. Accesso alla professione

<b>Istruzione superiore/formazione universitaria</b>	<b>Sì</b>
<b>Obbligatorietà della laurea in giurisprudenza</b>	<b>Sì</b> – I candidati devono avere quantomeno il diploma di laurea.
<b>Iter per diventare avvocato a pieno titolo:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esame di ammissione (organizzato dallo Stato, ministero della Giustizia). A livello locale gli Ordini degli avvocati si limitano a ospitare l'esame e non forniscono i quesiti, ma valutano le prove in base alle risposte corrette fornite dal ministero.</li><li>• Completamento di un periodo di tirocinio.</li><li>• Esame di Stato alla fine del tirocinio.</li><li>• Iscrizione all'albo.</li></ul> <p>In Polonia esistono due categorie di avvocati: gli <b>avvocati e i consulenti legali</b>.</p> <p>Fino a poco tempo fa, i consulenti legali non potevano assistere i clienti nei procedimenti penali, ma tale restrizione non trova più</p>

applicazione.

**A partire dal** 15 luglio 2015 non ci saranno più differenze negli ambiti di competenze. Gli avvocati e i consulenti legali avranno i medesimi diritti di patrocinare dinanzi a tutti i tribunali e per tutte le tipologie di cause. Ciò comprende anche la Corte Suprema, la Corte Amministrativa Suprema e il Tribunale costituzionale.

L'unica differenza oggi esistente, che verrà mantenuta dopo il 15 luglio 2015, consiste nel fatto che il consulente legale può esercitare la professione:

a) come singolo professionista,

b) come socio in una società di diritto civile o di diritto commerciale i cui soci sono: consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali, consulenti in materia di brevetti o un avvocato straniero oppure

c) sulla base di un contratto di lavoro,

mentre l'avvocato può esercitare la professione:

a) come singolo professionista,

b) come socio in una società di diritto civile o di diritto commerciale i cui soci sono: consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali, consulenti in materia di brevetti o un avvocato straniero.

L'avvocato non può esercitare nell'ambito di un contratto di lavoro.

Per diventare avvocato in Polonia (**avvocato o consulente legale**) una persona deve:

1) completare gli studi superiori in giurisprudenza nella Repubblica di Polonia e

		<p>ottenere il diploma di laurea o completare gli studi superiori all'estero, se tale percorso di studi è ivi riconosciuto,</p> <p>2) godere di pieni diritti,</p> <p>3) avere la piena capacità d'agire,</p> <p>4) essere una persona irreprensibile, la cui condotta pregressa costituisce garanzia del corretto esercizio della professione,</p> <p>5) completare un periodo di formazione introduttiva nella Repubblica di Polonia e superare l'esame di consulente legale o avvocato.</p>
<b>Accesso alternativo alla professione:</b>	<b>Sì</b>	<p>Il trasferimento da altre professioni è possibile per i titolari di un dottorato, i professori di diritto, gli assistenti legali (per i dettagli, v. infra la sezione sul periodo di tirocinio).</p>
<i>2. Formazione durante il periodo di tirocinio</i>		
<b>È previsto un periodo di tirocinio?</b>	<b>Sì</b>	<p><b>Base giuridica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articolo 32 della <a href="#">Legge sui consulenti legali (Ustawa o Radcach Prawnych)</a>;</li> <li>• <a href="#">Legge sull'avvocatura (Ustawa Prawo adwokaturze)</a>.</li> </ul>
<b>Obbligatorio</b>	<b>Sì</b> , ma non per tutte le categorie di candidati.	<p><b>Durata prevista: 3 anni</b></p> <p>Laureati in giurisprudenza che sono esonerati dalla formazione iniziale e dal superamento dell'esame finale ai fini dell'accesso alla professione di avvocato o consulente legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i titolari di un dottorato abilitante e i</li> </ul>

		<p>professori di diritto,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- chi ha esercitato la professione di giudice, pubblico ministero o notaio,</li><li>- chi (i) ha superato l'esame finale abilitante alla professione di giudice o chi (ii) ha conseguito un dottorato e, negli ultimi 5 anni, ha lavorato per almeno 3 anni in una posizione inferiore dell'amministrazione della giustizia o in uno studio legale come assistente legale.</li></ul> <p>Laureati in giurisprudenza che sono esentati dal periodo di formazione iniziale, ma che devono comunque superare l'esame finale (esame d'avvocato):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- chi per almeno 5 anni:<ul style="list-style-type: none"><li>a) è stato impiegato in una posizione inferiore dell'amministrazione della giustizia durante gli 8 anni che precedono l'esame da avvocato;</li><li>b) nei 10 anni che precedono l'esame da avvocato è stato impiegato presso studi legali, sulla base di un contratto di lavoro o un contratto di diritto civile, in posizioni che richiedono competenze legali e che sono direttamente collegate all'espletamento dell'attività di assistenza legale ai clienti;</li><li>c) nei 10 anni che precedono l'esame d'avvocato è stato</li></ul></li></ul>
--	--	---

		<p>impiegato presso enti della pubblica amministrazione in posizioni che richiedono competenze legali e che sono direttamente collegate all'espletamento dell'attività di assistenza legale a tali enti.</p> <p>Chi ha superato l'esame finale per l'esercizio della professione di giudice, pubblico ministero o notaio.</p>
<b>Tipologie di strutture responsabili dell'organizzazione della formazione durante il tirocinio</b>	Ordini (sia gli Ordini dei consulenti sia gli Ordini degli avvocati organizzano attività di formazione).	
<b>Modalità di formazione durante il tirocinio</b>	Praticantato sotto la supervisione di entrambi gli Ordini.	
<b>Esame d'ammissione/verifica prima del periodo di tirocinio</b>	<b>Sì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo/verifica dei titoli</li> <li>• Esame di ammissione</li> </ul>
<b>Programma fisso durante il periodo di tirocinio</b>	<b>Sì</b>	<p><b>Principali argomenti trattati:</b></p> <p>regole di deontologia, diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto del lavoro, diritto dell'UE; diritto tributario, diritto della previdenza sociale, diritto di famiglia, diritto societario, diritto fallimentare, diritto della proprietà intellettuale.</p>
<b>Specificità in merito al diritto dell'UE e alla formazione linguistica:</b>	<b>Sì</b>	<p><b>La formazione in diritto dell'UE</b> è parte della formazione nel periodo di tirocinio per gli avvocati e per i consulenti legali ma non esiste un programma ufficiale. Di norma, la formazione degli avvocati avviene nei settori del</p>

		<p>diritto processuale e delle istituzioni dell'UE, di rado nel diritto sostanziale.</p> <p>Per gli avvocati e i consulenti legali <b>non è prevista alcuna formazione linguistica obbligatoria.</b></p>
<b>Periodo di tirocinio suddiviso in diverse fasi</b>	<b>Sì</b>	<p>I diversi periodi coprono differenti settori del diritto:</p> <p>Periodi diversi – da 3 settimane a 6 mesi – sono dedicati a ciascuna area del diritto oggetto del periodo di praticantato.</p> <p>Le lezioni teoriche sono concentrate su tali temi in uno specifico periodo del praticantato (ad esempio, nel primo anno: diritto civile, diritto processuale civile e diritto del lavoro).</p>
<b>Valutazione/esame a seguito del periodo di tirocinio</b>	<b>Sì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediante esami scritti.</li> <li>• Mediante relazioni dei mentori sull'attività di praticantato (il mentore dà la sua opinione dettagliata sui progressi del praticante nelle diverse competenze professionali in un determinato anno).</li> </ul>
<b>3. Sistema di formazione continua</b>		
<b>Distinzione tra formazione continua/formazione specialistica</b>		<b>NO</b>
<b>Obblighi di formazione continua</b>	<b>Sì</b>	<p>Obblighi di formazione continua come previsti nei regolamenti interni del <a href="#">Consiglio nazionale dei consulenti legali</a> e del <a href="#">Consiglio superiore degli Ordini degli avvocati</a>.</p> <p>L'Ordine degli avvocati è composto da 24 camere degli avvocati. L'ente nazionale di autogoverno degli Ordini (per gli avvocati) è il Consiglio superiore degli Ordini degli avvocati.</p>

		<p>Ciascuna organizzazione gestisce la formazione continua per i suoi membri. Entrambi gli Ordini sono quindi responsabili della formazione continua di avvocati e consulenti legali.</p> <p>Il Consiglio nazionale è competente per i <b>consulenti legali</b> mentre il Consiglio superiore degli Ordini degli avvocati è competente per gli <b>avvocati</b>.</p> <p><b>Base giuridica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- articolo 41 della legge sui consulenti legali;</li> <li>- articolo 23 del codice di condotta professionale dei consulenti legali;</li> <li>- risoluzione n. 30/B/VII/2008 del 6 giugno 2008 del Consiglio nazionale dei consulenti legali;</li> <li>- articolo 3, paragrafo 4, della legge sull'avvocatura;</li> <li>- articolo 8 del codice di condotta professionale degli avvocati;</li> <li>- risoluzione 57/2011 del 19 novembre 2011 del Consiglio nazionale degli avvocati;</li> <li>- <a href="#">dichiarazione del 25 marzo 2006 sulla formazione continua</a>.</li> </ul>
<b>Obblighi di formazione specialistica</b>	<b>NO</b>	Né la legge statale, né i regolamenti interni prevedono tali obblighi.
<b>Obblighi di apprendimento delle lingue straniere</b>	<b>Nessun obbligo</b>	
<b>Obblighi riguardanti il contenuto della normativa UE nell'ambito della formazione continua/specialistica</b>	<b>Nessun obbligo</b>	

4. Sistemi di accreditamento e organismi di formazione		
<b>Possibilità di accreditamento</b>	N/A	
<b>Numero di organismi che offrono attività di formazione continua</b>	Più di 50	
<b>Tipologie di organismi che elaborano attività di formazione continua accreditate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordini</li> <li>• Organismi di formazione privati, di natura commerciale, non accreditati</li> <li>• Organismi di formazione privati o pubblici, non a scopo di lucro, non accreditati (comprese le università)</li> </ul>	
Attività e metodi		
<b>Attività di formazione riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione continua o specialistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sessioni formative frontali</li> <li>• Moduli di e-learning</li> <li>• Seminari di formazione</li> <li>• Partecipazione ad attività di formazione come formatore o come docente</li> <li>• Redazione di articoli/pubblicazioni</li> </ul>	<b>Partecipazione ad attività di formazione in altri Stati membri:</b> sì, è possibile adempiere gli obblighi di formazione continua mediante la partecipazione ad attività di formazione in altri Stati membri.
5. Supervisione delle attività di formazione		
<b>Organizzazioni coinvolte nella supervisione delle attività di formazione continua</b>	Sì	Ordini Ordini locali competenti per i consulenti legali e ordini locali competenti per gli avvocati.

**Procedura di supervisione**

La supervisione riguarda:

- il programma di formazione;
- l'ente che organizza la formazione;
- l'eventualità in cui l'attività sia diretta esclusivamente o principalmente ad avvocati e sviluppi le competenze professionali di un avvocato.

*6. Riforma nazionale del sistema di formazione*

Nel 2011-2012 si è avuta una riforma del sistema nazionale al fine di adeguare i requisiti di formazione alle esigenze attuali.

Attualmente i praticanti frequentano più lezioni pratiche e meno lezioni teoriche.

La formazione è divenuta anche più interattiva (discussioni, studio di casi, processi simulati). Si presta una maggiore attenzione al diritto dell'UE, al diritto tributario, alle nuove tecnologie e al marketing degli studi legali.

Fonte: **Progetto pilota - Formazione giudiziaria europea: "Lotto 2 - Studio sulla situazione attuale della formazione degli avvocati in diritto dell'UE"**, realizzato dal Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e dall'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA)